

■ L'intervento dell'avvocato Coccia pubblicato su questo giornale in data 15 maggio esprime una netta condanna dell'iniziativa di astensione dalle udienze assunta dall'avvocatura italiana nelle assemblee romane convocate dal Consiglio nazionale forense e dal recentissimo Organismo unitario nonché delle ragioni dichiarate a sostegno dello sciopero o di fatto ad esso sottese. Gli argomenti proposti non risultano però convincenti. Della situazione di «sfascio» della giustizia gli avvocati o almeno la maggior parte di essi sono infatti vittime e certo non possono non avere un concreto e «corporativo» interesse a soluzioni che consentano un processo più rapido ed efficiente.

Per altro verso è sufficiente leggere il testo deliberato dall'assemblea romana del 22 aprile per verificare come le doglianze assunte a motivazione della protesta si incentrano sulla mancanza delle risorse materiali ed umane indispensabili all'operatività del nuovo processo civile e non su di una grossolana quanto tardiva contestazione delle opzioni ispiratrici della riforma. La maggioranza degli avvocati civili appunta la propria attenzione sui deficit di cui il processo è vittima e non sul fatto che alcune delle nuove norme rischiano di provocare nel processo ma neppure sotto questo profilo essi sono «corporativi». Il contraddittorio e funzione imprescindibile del processo e nell'interesse di tutti se ne invoca la più ferrea tutela. Tanto è vero che i correttivi proposti dagli avvocati e i correttivi che il Parlamento potrà emanare in sede di conversione del decreto legge 21/4/95 relativo alla disciplina transitoria della novella del Cpc appaiono contributo serio e tecnicamente apprezzabile. Così come non possono liquidarsi con un pregiudizio gli interrogativi formulati in relazione alle modalità

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
 RUBRICA CURATA DA
 Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino responsabile e coordinatore
 Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil
 Piergianni Alleva, avvocato Cdl. di Bologna docente universitario
 Mario Giovanni Garofalo, docente universitario
 Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino
 Myriam Moggi, avvocato Cdl. di Milano
 Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Sfascio della giustizia e sciopero degli avvocati

AUGUSTO FIERRO

concrete di selezione dei nuovi giudici di pace. Certo sono presenti nell'avvocatura così come ve ne furono ai tempi dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale posizioni che osteggiano la riforma per ragioni di pietosa cultura e timore del nuovo ma per fortuna esse sono minoritarie e tali devono rimanere. Altra e diversa riflessione va fatta invece con riferimento alle forme della protesta alla inaspettabile lunghezza dell'astensione alla produzione legislativa e la frammentata produzione legislativa e la disomogenea interpretazione giurisprudenziale impongono. C'è del rapporto con la committenza collettiva soggetto «forte» ormai indispensabile nel riparametro della clientela ma fonte in alcuni casi di inaccettabili limitazioni alla libertà dell'avvocato. C'è della concezione individualistica della profes-

sione reale del recentissimo organismo unitario ha giocato anche in coscienza un ruolo decisivo nella scelta di privilegiare la ribellione ad una protesta altrettanto forte sul piano dei contenuti ma più ragionevole nei toni. Vi è però una ragione più profonda ed anche più inquietante del disagio che l'avvocatura italiana manifesta con la sua iniziativa la crisi di identità della professione con riferimento sia alla posizione sociale che ai modelli culturali di riferimento. C'nsi degli studi piccoli e medio piccoli che hanno difficoltà a far fronte a costi sempre più ingenti che mangiano schiacciati dalle esigenze di aggiornamento e specializzazione che la frammentata produzione legislativa e la disomogenea interpretazione giurisprudenziale impongono. C'nsi del rapporto con la committenza collettiva soggetto «forte» ormai indispensabile nel riparametro della clientela ma fonte in alcuni casi di inaccettabili limitazioni alla libertà dell'avvocato. C'nsi della concezione individualistica della profes-

ne che vedeva nell'esaltazione del ruolo di parte nascere svolgersi ed esaurirsi la propria funzione. Complesso di inferiorità infine nel rapporto con la magistratura associata da tempo protagonista ed egemone nel dibattito sui temi di politica giudiziaria anche grazie ad un rapporto privilegiato con i partiti.

Etichettare il disagio che si è qui solo accennato come «di destra» non serve a risolvere i problemi ed anzi è il modo migliore per aiutare la «destra» a catturare consensi nell'area del malessere. Occorre invece in primo luogo adoperarsi per contribuire nei tempi più ravvicinati possibili al varo di quella riforma dell'ordinamento professionale che gli avvocati attendono da troppo tempo. Ed occorre sottrarsi alle logiche di schieramento che in materia di ordinamento giudiziario penalizzano fortemente la politica della sinistra.

L'attuale regolamentazione dell'accesso in magistratura non offre infatti sufficienti garanzie sulla qualità professionale del ceto e ciò è ancora più evidente con riferimento alla necessità di dare risposte efficaci alle sempre più complesse domande di giustizia provenienti dal sociale sotto questo profilo sulle proposte tendenti a prevedere un accesso parallelo per i avvocati occorre attentamente riflettere. L'individuazione di un canale di transito tra il ceto degli avvocati e quello dei magistrati (soluzione adottata in altri sistemi) consentendo non solo il travaso delle competenze professionali e dunque un'indubitabile arricchimento della cultura della giurisdizione ma anche un contributo inequivoco al confronto ed al dialogo nel comune interesse per un processo efficiente rapido e rispettoso del contraddittorio.

*Componente del Consiglio dell'Ordine avvocati di Torino

Condizioni per la reversibilità del padre ai figli (minorenni o inabili)

Mia madre prendeva la reversibilità del marito (autoforotran viere conduttore di mezzi pubblici) ed è morta nel 1978. Io sono l'unica convivente con i genitori e desidererei sapere se mi spetta la reversibilità della pensione di mio padre. Lo percepisco la minima degli artigiani.

Teresa Succi
Roma

La pensione di reversibilità nel Fondo pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoforotran viere) è disciplinata dall'articolo 19 della legge n. 889/77. Tale articolo stabilisce tra l'altro che «nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto (...) spetta una pensione (...) ai figli superstiti di età inferiore ai 21 anni o anche di età superiore purché inabili (...) ed a carico del dante causa al momento del decesso».

Pertanto la pensione di reversibilità spetta alla nostra lettrice solo se alla data del decesso del padre (e non della madre) sussistevano le condizioni poste dalla norma richiamata.

Reversibilità per dipendenti privati e pubblici

Io e mia moglie siamo entrambi pensionati ma non godiamo buona salute. Anzi siamo pieni di acciacchi. In caso di decesso mia moglie avrà diritto alla pensione di reversibilità calcolata sulla mia e in che misura? In caso di decesso di mia moglie percepirò io la pensione di reversibilità? Oggi alla luce delle nuove leggi come stanno le cose? Ci siamo sposati nel 1955 e abbiamo due figli entrambi sistemati.

Gaetano Bruzese
Bari

Intanto auguriamo molti anni di vita e ottima salute a entrambi. Comunque in caso di decesso di uno dei coniugi l'altro ha diritto alla reversibilità nella misura del 60% dell'importo della pensione di cui godeva il coniuge deceduto.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
 Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
 Angelo Mazzieri, Nicola Trisci

Se però il coniuge deceduto era un ex dipendente pubblico la «pensione base» avendo avuto decorrenza prima del 1° gennaio 1995 è reversibile nella misura del 50% alla quale si aggiunge la indennità integrativa speciale per intero. Ma se anche il coniuge su persiste era dipendente pubblico e ha già la indennità integrativa speciale sulla sua pensione non ha diritto alla 1/2 relativa alla pensione di reversibilità e quest'ultima non può essere inferita al trattamento minimo Inps.

Che cosa precisa l'Inps su gravidanza e puerperio

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 503/92 (noto come «norma Amato») sembrava avesse migliorato il trattamento per i periodi relativi alla maternità. Infatti con tale norma si è data la possibilità di «scattare» nella misura massima di cinque anni i periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio purché non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio 1994.

Tutto ciò sarebbe dovuto valere per le «maternità» intervenute nei periodi nei quali la lavoratrice non aveva un rapporto di lavoro. Senonché l'Inps ha precisato che i periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuti dopo il 31 dicembre 1993 che si collocano sia in costanza di un rapporto di lavoro sia al di fuori di esso sono accreditabili figurativamente a condizione che il richiedente possa far valere al meno cinque anni di contribuzione relativa ad effettiva attività lavorativa presso la gestione previdenziale di iscrizione.

I periodi di astensione facoltativa dal lavoro intervenuti dopo il 31 dicembre 1993 non sono accreditabili figurativamente ma possono solo formare oggetto di riscatto. Tale criterio si applica a tutti i periodi di assenza facoltativa dal lavoro e quindi

anche a quelli di assenza per malattia del bambino di età inferiore a tre anni.

Riteniamo pertanto opportuno che le lavoratrici e i lavoratori interessati richiedano subito:

- l'accredito figurativo per i periodi di astensione obbligatoria anche quando non sussistano i cinque anni di anzianità contributiva;

- l'accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa e per quelli per malattia del bambino e in subordine nella stessa richiesta la domanda per il riscatto con formula di salvaguardia del proprio diritto dell'accredito figurativo affinché il decorso del tempo non renda più oneroso l'eventuale riscatto.

È opportuno che gli interessati facciano conoscere alla locale sede dell'Inca Cgil il loro caso in modo che se ne possa tenere conto nella eventualità di dover attivare azioni legali.

Quanto lucrano le banche che pagano in ritardo le pensioni?

Il sottoscritto Antonino Cinquemani residente a Villabate titolare di pensione Inps categoria VO fa presente quanto segue ritenendo che il problema può avanzare esposto non riguarda soltanto lo scrivente ma molti pensionati italiani.

Negli sportelli bancari e postali ogni primo del mese, sia per chi dispan vengono erogate le pensioni.

Il sottoscritto avendo dato mandato al Banco Popolare S. Angelo rievoca ritardi che superano i 30 giorni. Rivoltosi oltre che all'Inps anche alla Direzione del Banco S. Angelo ha sempre ricevuto da questi ultimi risposte parziali spesso con toni poco gradevoli.

Il sottoscritto ritiene ingiustici tali ritardi nei pagamenti e poco opportuni poiché l'Inps versa in tempo utile i soldi dei pensionati alle banche e di conseguenza le banche non utilizzando gli interessi maturati sfruttando i ritardi nei pagamenti delle pensioni.

C'è in tutto un contrasto con la lotta all'usura poiché il pensionato che ha come unico sostentamento la sua pensione può facilmente cadere preda di usurai o comunque gente poco raccomandabile soltanto per potersi sostenere.

Antonino Cinquemani
Piemonte

■ Spette l'Unità sono una assistente sociale dipendente comunale e mi reco periodicamente in carcere per adempiere ai compiti che i Dpr 616/77 e 354/75 hanno affidato agli enti locali. Preciso che non mi occupo di persone alcolicose dipendenti. Segno però cittadini che sono agli arresti domiciliari spesso non sottoposti a osservazione scientifica della personalità dall'equipe di osservazione e trattamento dell'Amministrazione penitenziaria quindi completamente sconosciuti, avendo come unico riferimento la magistratura ordinaria. In questi casi lavoro senza rete, ossia senza la collaborazione degli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, per cui si occupano solo dei «definiti» e quindi la mia responsabilità è maggiore. Vedo i detenuti in ufficio durante i permessi prima di uscire e la esecuzione delle misure al-

Lavora «senza rete» (e senza indennità)

ternative e nella fase dei ricorsi. Il merito sociale a fine pena. La domanda che pongo è questa: ho diritto all'indennità penitenziaria pensionabile che viene erogata al personale di ministero di Giustizia e Giustizia (educatori personale di custodia) nonché le colleghe dei centri di servizio sociale adulti) considerato che la pericolosità del lavoro all'usucra si equivale. Ho saputo che questa indennità viene corrisposta agli insegnanti della scuola media che effettuano in carcere il corso delle 120 ore

Inoltre vorrei sapere se è giusto che l'amministrazione comunale mi trattienga il 191 di Irpef sul rimborso parziale di carburante.

Lettera firmata
Femina

La Legge n. 65 del 3/3/1983 ha attribuito al personale del Corpo degli agenti di custodia agli appartenenti al personale civile dell'amministrazione giudiziaria del ministero di Giustizia e Giustizia ed al personale delle altre amministrazioni della

Stato che prestano servizio presso gli uffici e istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria una indennità di servizio penitenziaria. Come si vede l'indennità in parola è stata attribuita soltanto al personale dipendente dello Stato e non è estendibile automaticamente ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza una norma specifica che la preveda. Pertanto pur ritenendo che il tipo di mansioni svolte dalla lettrice dovrebbe dar luogo alla percezione della particolare indennità, tuttavia non ne può usufruire prima che una norma (su pare di rinvio) la estenda ai dipendenti comunali.

L'Inps non è dovuta sui rimborsi delle spese sostenute e documentate e di natura invece qualora il rimborso sia forfettario o non documentato.

avv. BRUNO AGUGLIA

DA LUGLIO A SETTEMBRE CON L'UNITA' VACANZE OTTO CROCIERE CON LA NAVE SHOTA RUSTAVELI

GLI ITINERARI

DAL 23 AL 29 LUGLIO (sette giorni)
 TUNISIA MALTA CORSICA
 Le escursioni facoltative: Tunisi e Sidi Bou Said, Carthage e Sidi Bou Said, La Valletta, Mdina, escursione di una intera giornata a Malta, Ajaccio pomeriggio libero.

DAL 29 AL 4 AGOSTO (sette giorni)
 BALEARI SPAGNA FRANCIA CORSICA
 Le escursioni facoltative: Palma di Maiorca, Grotte del Drago, Barcellona, Camargue, Nîmes, Ponte del Gard, Arles ed Baux di Provenza, Ajaccio pomeriggio libero.

DAL 4 AL 10 AGOSTO (sette giorni)
 TUNISIA MALTA CORSICA
 Le escursioni facoltative: Tunisi e Sidi Bou Said, Carthage e Sidi Bou Said, La Valletta, Mdina, escursione di una intera giornata a Malta, Ajaccio pomeriggio libero.

DAL 10 AL 22 AGOSTO (tredici giorni)
 GRECIA TURCHIA ISOLE GRECHE
 Le escursioni facoltative: Atene, Monasteri delle Meteore, Isole del Pelion, Istanbul by night (un pernottamento sulla nave) visita di Istanbul di una intera giornata, visita di Istanbul di mezza giornata, gita in battello sul Bosforo.

DAL 22 AL 27 AGOSTO (sei giorni)
 TUNISIA MALTA
 Le escursioni facoltative: Tunisi e Sidi Bou Said, Carthage e Sidi Bou Said, La Valletta, Mdina, escursione di una intera giornata a Malta.

DAL 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE (sette giorni)
 TUNISIA MALTA CORSICA
 Le escursioni facoltative: Tunisi e Sidi Bou Said, Carthage e Sidi Bou Said, La Valletta, Mdina, escursione di una intera giornata a Malta, Ajaccio pomeriggio libero.

DAL 2 AL 10 SETTEMBRE (nove giorni)
 MAROCCO SPAGNA ANDALUSIA
 Le escursioni facoltative: Casablanca, Rabat, Marrakech (intera giornata), Siviglia (intera giornata), Granada (intera giornata), Malaga, Costa del Sol e Torremolinos, Alicante pomeriggio libero.

DAL 10 AL 17 SETTEMBRE (otto giorni)
 BALEARI SPAGNA FRANCIA CORSICA
 Palma di Maiorca, visita della città, le Grotte del Drago, serata al Barbacoea, serata al casino Port Mahon (Minorca), giro dell'isola, visita di Barcellona al mattino e pomeriggio a disposizione, Camargue, Nîmes, Ponte del Gard con visita dei Baux di Provenza (intera giornata), Ajaccio pomeriggio a disposizione.

Tutte le otto crociere partono e arrivano al porto di Genova. Sono previsti collegamenti in autopullman diretti alla Stazione Marittima di Genova da numerose città italiane.

M/N SHOTA RUSTAVELI CARATTERISTICHE GENERALI

La M/N Shota Rustaveli della Black Sea Shipping Co. è stata completamente ristrutturata e rinnovata nel 1989 e nel 1991. Tutte le cabine sono esterne (con oblò o finestra) con servizi privati.

Tutte cabine esterne con servizi privati, doccia/wc, telefono e flodiffusione

CAT	Tipo Cabine	Poste	1	2	3	4	5	6	7	8
N	Con oblò a 4 letti (2 bassi + 2 alti) ubicate a poppa	Terzo	550	600	600	1.450	490	530	750	620
M	Con oblò a 4 letti (2 bassi + 2 alti) ubicate a poppa e al centro	Terzo	670	730	730	1.750	580	640	900	750
L	Con oblò a 2 letti sovrapposti ubicate a poppa	Terzo	890	970	970	2.200	750	850	1.200	990
I	Con oblò a 2 letti sovrapposti ubicate a poppa e al centro	Terzo	940	1.030	1.030	2.300	800	890	1.270	1.050
H	Con oblò a 4 letti (2 bassi + 2 alti) ubicate a poppa e al centro	Secondo	720	790	790	1.800	620	680	970	800
G	Con oblò a 2 letti sovrapposti ubicate a poppa e al centro	Secondo	990	1.090	1.090	2.400	850	940	1.340	1.100
F	Con oblò a 4 letti (2 bassi + 2 alti) ubicate a poppa	Principale	780	850	850	1.900	650	740	1.050	870
E	Con oblò a 2 letti sovrapposti ubicate a poppa e al centro	Principale	1.050	1.150	1.150	2.500	880	990	1.390	1.150
D	Con finestra a 2 letti bassi	Passaggio	1.200	1.300	1.300	3.000	990	1.150	1.590	1.300
C	Con finestra a 2 letti sovrapposti	Lance	1.050	1.150	1.150	2.500	880	990	1.390	1.150
B	Con finestra a 2 letti bassi	Lance	1.200	1.300	1.300	3.000	990	1.150	1.590	1.300
A	Appartamenti con finestra a 2 letti bassi	Bridge	1.900	2.000	2.000	4.500	1.600	1.800	2.500	2.100

Spese d'iscrizione (tasse d'imbarco e sbarco inclusive) 100 100 100 140 100 100 100 100

INFORMAZIONI GENERALI

(doccia/wc) aria condizionata telefono flodiffusione

La GIVER VIAGGI propone queste crociere estive con la propria organizzazione di bordo e con Staff Turistico ed Artistico italiano. Stazza lorda 20.000 tonnellate, anno di costruzione 1968, ristrutturata nel 1989 e rinnovata nel 1991.

- Lunghezza mt. 176 • Velocità 20 nodi
- Passeggeri 600 • 3 Ristoranti

Area fumatori e non fumatori
 Turni unico al ristorante

7 Bar • Sala feste • Night Club • Nastroteca • 2 Piscine • Palestra • Sauna • Cinema • Negozi • Biblioteca • Bout que • Parrucchiere per Signora e Uomo • Sigla Telegrafica UUGF • Tel./Fax 00871/873 1400253 • Telex (via satellite) 0581/1400253

La nave dispone di stabilizzatori antirullo ed è equipaggiata con i più moderni sistemi per la sicurezza durante la navigazione.

Uso Singola Possibilità di utilizzare alcune cabine doppie a letti sovrapposti come singole pagando un supplemento del 30% sulla quota (esclusa la cat. L).

Uso tripla Possibilità di utilizzare alcune cabine quaduple come triple pagando un supplemento del 20% sulla quota (esclusa la cat. N).

Riduzione ragazzi Fino a 12 anni e 12 anni e 50% (in cabine a 3 o 4 letti) massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti.

Sistemazione ragazzi Tutte le cabine ad eccezione delle Cat. C sono dotate di dotate di divano utilizzabile da ragazzi di altezza non superiore a mt. 1,50 ed inferiori a 12 anni pagando il 50% della quota stabilita per la categoria.

Speciali sposi Per i viaggi di nozze è previsto uno sconto del 5% sulla quota base a partecipazione. Copia del certificato di matrimonio dovrà essere inviata alla società organizzatrice. L'offerta è valida per i viaggi di nozze che verranno effettuati entro 30 gg. dalla data di matrimonio.

L'UNITA' VACANZE
 MILANO Via F. Casati 37
 Tel. (02) 6704810-844
 Fax (02) 6704522 Telex 333257

Informazioni anche presso la Federazione del Pds.